

Gunther Teubner  
*Costituzionalismo della società transnazionale*

Relazione al XXVIII Convegno annuale dell'AIC, pubblicato in "Rivista AIC", n. 4, 2013 (<http://www.rivistaaic.it>), originariamente pubblicato in lingua tedesca: G. Teubner, *Das Projekt der Verfassungssoziologie: Irritationen des nationalstaatlichen Konstitutionalismus*, in "Zeitschrift für Rechtssoziologie" 32, 2011, 189-204

## COSTITUZIONALISMO DELLA SOCIETÀ TRANSNAZIONALE — RELAZIONE AL XXVIII CONVEGNO ANNUALE DELL'AIC

1. *La Nuova Questione Costituzionale.* – 2. *Empiria: i processi di costituzionalizzazione.* – 3. *Teoria: l'ubiquità del fenomeno costituzionale.* – 3.1. *Un dibattito multidisciplinare* – 3.2. *Il concetto di costituzione transnazionale.* – 4. *Politica e Diritto: auto-limitazione dei vincoli sociali della crescita.*

### 1. La Nuova Questione Costituzionale

Google è nuovamente al centro delle discussioni di politica del diritto. La quota di mercato del 90% del motore di ricerca globale di Internet, la discutibile gestione dei dati personali degli utenti e le tendenze a un'espansione massiva in altri settori di Internet sollevano questioni costituzionali in senso stretto (Der Spiegel, 23. 7.2011). Quale costituzione, tuttavia, risulti interessata dalla forza di mercato di Google non è facile da definire. Sicuramente sarebbe riduttivo pensare alle costituzioni degli Stati nazionali. La forza di mercato di Google però non è soltanto un problema della costituzione economica transnazionale. Il monopolio informativo diviene un problema della costituzione dei media e le possibilità, consentite dalla connessione digitale planetaria, d'incidere sui diritti fondamentali della sfera privata, sull'autodeterminazione normativa e sulla libertà di comunicazione sono tipici problemi della costituzione di Internet.

La mancanza di trasparenza delle strutture di *governance* di Google solleva questioni costituzionali di democrazia e di controllo pubblico. Si tratta di costituzione e non solo di regolazione, giacché la regolazione politica e giuridica cerca d'influenzare *esternamente* il comportamento degli attori, mentre qui è la struttura *interna* di Internet e dei suoi attori collettivi che dev'essere cambiata: la «*constitution capillaire*» (Derrida 1992, 34) che s'estende sino alle più sottili ramificazioni dei processi digitali.

Inoltre, qui non viene in questione soltanto la mera *giuridificazione* d'uno spazio finora giuridicamente vuoto, bensì la sua *costituzionalizzazione*. E questo rinvia ad un intreccio, gravido di presupposti, di processi sociali e giuridici sul meta-livello di Internet: non i processi informativi in sé, ma la loro architettura interna – il famoso «*digital Code*» (Lessig 1999) – è la costituzione di internet, ma nemmeno tanto questo in sé e per sé, bensì soprattutto la sua interazione con norme giuridiche che a loro volta si caratterizzano per non essere norme “primarie”, volte a orientare la condotta umana, bensì (norme) “secondarie”, di rango più elevato.

Google ha un valore esemplare per la Nuova Questione Costituzionale sollevata dalle tendenze di globalizzazione, di privatizzazione e di digitalizzazione del mondo. Rispetto alle antiche questioni costituzionali del XVIII e XIX secolo si pongono oggi problemi differenti, ma non meno impegnativi. Se una volta si trattava di porre in libertà le energie politiche dello Stato-nazione e al tempo stesso di limitarle efficacemente in coerenza coi principi dello stato di diritto, gli attuali processi di costituzionalizzazione sono finalizzati a liberare ben diverse energie sociali, nel contempo limitandole nei loro effetti distruttivi che si possono riscontrare con particolare evidenza nell'economia, ma anche nella scienza e nella tecnologia, nella medicina e nei nuovi *media*<sup>1</sup>. La costituzionalizzazione di là dello Stato nazionale opera come un processo evolutivo in due di-

\* Professor für Privatrecht und Rechtssoziologie, Goethe-Universität Frankfurt, Telemannstrasse 5, 60323 Frankfurt, [ [G.Teubner@jur.uni-frankfurt.de](mailto:G.Teubner@jur.uni-frankfurt.de) ]

<sup>1</sup> Allot (2001, 16) arriva al punto di definire la Nuova Questione Costituzionale come «la sfida centrale per i filosofi internazionali nel XXI Secolo».

rezioni diverse: *le costituzioni si formano al di fuori dei confini dello Stato-nazione in processi politici transnazionali e allo stesso tempo al di fuori della politica internazionale nei settori "privati" della società mondiale*<sup>2</sup>.

Ponendosi questi problemi, la sociologia del diritto in un certo senso torna alle origini della sociologia. Fin dall'inizio, infatti, quest'ultima aveva preso le distanze dalle "restrizioni di visuale" imposte dal diritto costituzionale e dalla dottrina dello stato, che appunto allo Stato avevano limitato il fenomeno costituzionale, per considerare piuttosto la costituzione della società moderna come "un tutto" e le sue costituzioni parziali (*Teilverfassungen*, Thornhill 2010, 2 ss.). Oggi la transnazionalizzazione assegna alla sociologia costituzionale il triplice compito:

- di indagare empiricamente i processi di costituzionalizzazione realmente in essere al di fuori dello Stato nazionale;
- di proporre una teoria del costituzionalismo della società transnazionale;
- di sviluppare le precondizioni sociologiche per prospettive normative nel diritto e nella politica.

Se e come la dogmatica del diritto costituzionale possa reagire a tali "irritazioni" sociologiche rimane una questione aperta<sup>3</sup>. Le resistenze sono certamente considerevoli. Circa il fatto che le configurazioni transnazionali possano costituire idonei soggetti costituzionali, nel senso di ordinamenti sociali capaci di "costituzionalizzarsi", si è discusso con forza e con altrettanta convinzione lo si è negato da parte dei giuristi radicati nello Stato nazionale (Loughlin 2010, 64 s.; Grimm 2009; Wahl 2002). Nella loro prospettiva, idonei a essere soggetti costituzionali (*Konstitutionabel*) sarebbero soltanto le associazioni politiche dominanti (*Herrschaftsverbände*) organizzatesi in guisa di Stati nazionali, non invece le organizzazioni internazionali o i regimi transnazionali, e *a fortiori* in nessun caso i regimi transnazionali "privati". Ai presunti processi di costituzionalizzazione oltre lo Stato mancherebbe un substrato sociale idoneo a costituire un oggetto appropriato per le costituzioni. Le norme dei regimi transnazionali eserciterebbero funzioni soltanto regolative, ma non genuinamente costituzionali. Esse non potrebbero realizzare quel gioco dell'alternanza, osservabile nella politica, delle arene di formazione dell'opinione pubblica e dei processi decisionali vincolanti. Inoltre, il concetto di costituzione del Transnazionale si limiterebbe a mere gerarchie di norme giuridiche, senza tuttavia poter ancorare queste ultime a processi politici organizzati democraticamente. Tutte queste, a ben vedere, non sono obiezioni dogmatico-giuridiche in senso stretto, ma piuttosto dati sociologici nel contesto di argomentazioni di diritto costituzionale. Cos'ha dunque da dire la sociologia del diritto al riguardo?

## 2. Empiria: i processi di costituzionalizzazione

Alla ricerca empirico-sociale si domanda qui in particolare: in quali luoghi, in quali conflitti sociali e con quali risultati istituzionali hanno luogo i reali processi di costituzionalizzazione nello spazio transnazionale? Questo non è in nessun modo un compito "futuribile", giacché la ricerca svolta finora, alla quale potranno semmai riallacciarsi i futuri studi empirici, ha *già* dimostrato che in diversi contesti transnazionali emergono norme costituzionali.

### *Diritti dell'uomo transnazionali*

La loro "*Drittwirkung*" è divenuta visibile soprattutto di fronte ad attori collettivi non statali. Negli scandali ambientali in Nigeria, nella catastrofe dell'AIDS in Sud Africa, nel lavoro minorile nei paesi in via di sviluppo, nel *land grabbing* e nella biopirateria sono state coinvolte imprese internazionali rispetto alla violazione dei diritti umani (Oliver e Fedtke 2007; De Schutter 2006; Joseph 2004). Al di là della positivizzazione dei diritti umani effettuata tra gli Stati è la società civile globale che ha dimostrato di essere la forza trainante. I diritti fondamentali transnazionali, infatti, possono esser fatti valere solo limitatamente nei confronti degli Stati se sono accordi interstatali a garantirne la protezione. Inoltre essi non si applicano automaticamente nei confronti delle organizzazioni internazionali o dei regimi internazionali (Gardbaum 2008, 257).

Soltanto quando, come nella WTO, sulla base di trattati internazionali si viene a instaurare un processo giudiziale d'indipendenza, in cui da semplici *panels* di mediazione dei conflitti nascono vere istituzioni

<sup>2</sup> Questa tesi è stata elaborata monograficamente in Teubner 2012 e ulteriormente sviluppata nei contributi del volume collettaneo Teubner-Becker 2013.

<sup>3</sup> Solo una minoranza di costituzionalisti si confronta oggi coi problemi di un costituzionalismo sociale transnazionale: Anderson 2011; Steinhauer 2011; Lauder e Viellechner 2001.

giudiziarie che riconoscono i diritti fondamentali, allora sono queste stesse istanze di risoluzione dei conflitti a positivizzare, in un processo simile a quello del *common-law*, gli standard dei diritti fondamentali che devono valere all'interno dei regimi transnazionali (Trachtman 2006, 640 ss.). E non sono da valutare diversamente gli atti di positivizzazione dei diritti fondamentali da parte dei tribunali arbitrali privati della Corte penale internazionale, della ICSD e della ICANN.

Sono gli stessi tribunali arbitrali a prendere la vera decisione sulla validità, là dove essi nel proprio lodo devono scegliere fra diversi standard dei diritti fondamentali e determinare quali diritti fondamentali sono giuridicamente vincolanti nei rispettivi regimi (Renner 2011). E pure lo scoppiare di scandali attraverso i movimenti di protesta, le ONG e i *media* partecipa a tali processi di formazione giuridica dei diritti fondamentali, allorché le norme sorte a séguito di scandali si integrano, attraverso un'opera di normazione secondaria, nel sistema giuridico mondiale, che va ben oltre il diritto statale e abbraccia anche il diritto sociale (Fischer-Lescano 2005).

### *Costituzione economica globale*

Le analisi sociologiche del "Nuovo Costituzionalismo" (Schneiderman 2008, 328 ss.), così come le ricerche effettuate da economisti e da studiosi del diritto dell'economia circa le istituzioni emergenti d'una costituzione economica globale (Behrens 2000), ma anche gli studi di diritto internazionale sulla crescente importanza delle norme di diritto costituzionale (Klabbers 2009) hanno individuato nello spazio transnazionale istituzioni costituzionali di rimarchevole spessore. Che l'Unione Europea – nonostante il fallito referendum costituzionale – disponga di un'autonoma costituzione, è oggi ancora negato soltanto da pochi. Nello spazio transnazionale il *Washington Consensus* negli ultimi trent'anni ha promosso politicamente una spinta alla costituzionalizzazione orientata all'autonomia del mercato mondiale. Non ha prodotto meramente delle regolazioni politiche, ma piuttosto la standardizzazione di principi costituzionali. Questi ultimi sono stati finalizzati a garantire illimitati margini di manovra per le imprese operanti a livello globale, ad abolire le partecipazioni pubbliche, a combattere il protezionismo commerciale e a liberare gli attori economici dalle regolamentazioni politiche (critico a tal riguardo Stiglitz 2002, 53 ss.). Principio guida delle costituzioni del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale è stato quello d'aprire i mercati nazionali dei capitali. Nelle rispettive costituzioni l'Organizzazione mondiale del commercio (WTO), il Mercato unico europeo, l'Accordo di libero scambio nordamericano (NAFTA), il Mercato comune del Cono Sur (MERCOSUR) o l'*Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC), a loro volta sono orientati ad una garanzia costituzionale della libertà del commercio mondiale e della promozione degli investimenti diretti esteri (Cass 2005; Gill 2003). Tuttavia, la produzione di regole limitative in sostituzione delle regolazioni nazionali non era all'ordine del giorno, e anzi è stata per anni ritenuta controproducente. Soltanto oggi, in séguito alla quasi-catastrofe delle ultime crisi economico-finanziarie, sembrano essersi messi in moto processi d'apprendimento collettivo che in futuro potrebbero portare a limitazioni costituzionali per l'economia a livello globale (a riguardo Kjaer 2011).

### *Costituzioni transnazionali di regime*

Le organizzazioni internazionali, i regimi transnazionali e le reti globali non soltanto sono state nel mentre fortemente giuridificate, ma si trovano inoltre all'interno d'un processo di costituzionalizzazione. Nonostante il loro carattere frammentario, sono divenute parte d'un ordinamento costituzionale globale, anche se si deve senz'altro ammettere che esso non raggiunge l'ampiezza delle costituzioni nazionali. Le istituzioni globali nate dai trattati internazionali degli anni Quaranta – Havana Charter, GATT, Bretton Woods –, le nuove istituzioni del *Washington Consensus* – FMI, Banca mondiale, WTO – ma anche il dibattito pubblico nuovamente apertosi sulla "costituzione globale del mercato finanziario" e su un costituzionalismo democratico parlano la lingua di costituzioni parziali globali realmente esistenti (Schneiderman 2011; 2008).

### *Lex mercatoria*

Questo diritto autopoietico dell'economia globale ha positivizzato uno strato di norme costituzionali al di sopra delle proprie norme di diritto dei contratti. Nelle istituzioni deputate alla decisione sui conflitti esiste una gerarchia normativa, al cui apice si collocano, sotto la rubrica di '*ordre public d'arbitrage international*', norme costituzionali, principi sostanziali e procedurali, nonché standard relativi ai diritti fondamentali (Renner 2011, 92 ss.; Dalhuisen 2006). Nelle analisi dettagliate delle decisioni dei tribunali arbitrali si possono identi-

ficare una serie di tali “norme costituzionali autopoietiche dell’arbitrato internazionale”. I tribunali arbitrali “privati” positivizzano la proprietà, la libertà contrattuale, la concorrenza e i diritti dell’uomo come parte costitutiva d’una *public policy* transnazionale.

### *Corporate Constitutionalism*

In tempi recenti s’è qui evoluto un settore particolarmente dinamico della costituzionalizzazione transnazionale. In una prima ondata “neo-liberale” di costituzionalizzazione le costituzioni delle imprese miravano a procurare alle imprese transnazionali un’elevata autonomia (Backer 2006). I principi di *corporate governance* delle multinazionali consistevano in un’elevata autonomia imprenditoriale, nell’orientamento delle norme di diritto societario al mercato dei capitali e nella fissazione dello *shareholder value*. Le nuove costituzioni globali delle imprese hanno un doppio obiettivo: rompere le strette connessioni strutturali delle imprese transnazionali con la politica e col diritto degli Stati nazionali e costruire strutture di diritto statale soltanto nella misura in cui quest’ultimo sia necessario per un collegamento globale delle loro comunicazioni funzionalmente specifiche. Tuttavia, dopo i numerosi scandali societari degli ultimi anni, i cosiddetti *Corporate Codes of Conduct* hanno preso parte a una seconda ondata di costituzionalizzazione, positivizzando limitazioni delle attività d’impresa in nome d’una responsabilità pubblica delle imprese. I codici di condotta cercano, attraverso i mezzi del *private ordering* e delle raccomandazioni di diritto internazionale, di spezzare il primato dello *shareholder value* a vantaggio d’un orientamento allo *stakeholder*, nonché di realizzare standard di responsabilità sociale nei settori del lavoro, della qualità dei prodotti prodotti, dell’ambiente e dei diritti umani (Anderson 2009).

### *Global administrative law*

È il candidato più recente per una costituzionalizzazione dei settori della società globale (Kingsbury *et al.* 2005). Si possono annoverare più di duemila istanze globali di regolamentazione nella forma di organizzazioni internazionali o intergovernative (Cassese 2005, 671). A differenza del diritto organizzativo delle Nazioni Unite e del diritto internazionale generale, che agiscono unicamente nello spazio interno della politica istituzionalizzata, le norme di questo diritto amministrativo regolano direttamente i settori globali a cui si rivolgono. Il carattere “sociale” del *global administrative law* diviene chiaro se si pensa al fatto che nella regolamentazione di spazi sociali transnazionali s’è reso efficace un numero sempre maggiore di forme di “*private ordering*”, che non possono essere comprese con le categorie del tradizionale diritto amministrativo “pubblico”. Le competenze di regolamentazione si spostano verticalmente dagli Stati a regimi internazionali e orizzontalmente dagli Stati ad attori non pubblici – imprese ed elementi della società civile transnazionali (Baker 2005, 107). Le norme costituzionali che qui nascono sono soprattutto il *due process* della regolamentazione, le regole *notice-and-comment*, gli obblighi alla consultazione di esperti, il principio di proporzionalità e il rispetto dei diritti fondamentali.

### *Costituzionalizzazione del diritto internazionale*

Anche questo molto discusso fenomeno gioca un ruolo nella costituzionalizzazione dei settori della società globale (Dunoff e Trachtman 2008; Frowein 2000). Qui vengono alla ribalta tre complessi di norme – lo *jus cogens*, le norme con pretesa di validità *erga omnes* e i diritti fondamentali – che in effetti mostrano qualità costituzionali (Gardbaum 2008; Peters 2006, 585 ss.). In quanto manifestazioni di valori universali esse prescindono dall’elemento del consenso dello Stato ed esprimono la loro forza vincolante anche nei confronti degli Stati non consenzienti. Tali genuine norme costituzionali sorgono nel processo di trasformazione del diritto internazionale da un mero ordinamento contrattuale di Stati sovrani a un ordinamento giuridico indipendente, che si crea esso stesso il proprio fondamento nell’*ordre public transnational* con norme di carattere costituzionale. È proprio e solo questa costituzionalizzazione a consentire al diritto internazionale di fare cose impensabili per un mero ordinamento contrattuale tra stati, privo d’un compiuto ordinamento giuridico – arrivando fino a produrre norme vincolanti anche contro l’espressa volontà degli stati contraenti, (norme) che si legittimano non in base ai trattati fra Stati, bensì a partire dall’orientamento verso il bene comune dell’ordinamento giuridico (Nowrot 2007, 59 ss.).

In tutti questi settori, per le analisi sociologiche del diritto si profila il compito d'individuare le particolari caratteristiche della costituzionalizzazione globale<sup>4</sup>. In primo piano si colloca la questione dei possibili "equivalenti transnazionali" del soggetto costituzionale tradizionalmente costituito dallo Stato-nazione. Quali sono i nuovi *soggetti costituzionali* della globalità? Lo stesso sistema della politica internazionale? I sistemi funzionali globali? Le organizzazioni internazionali? I regimi transnazionali? Le reti globali? Nuovi assemblaggi, configurazioni o *ensemble*? La risposta dipende dal fatto che tali istituzioni non statali consentano o meno credibili analogie in rapporto al *pouvoir constituant* dello Stato nazionale, all'auto-costituirsi d'una collettività, al processo decisionale democratico e alla parte organizzativa d'una costituzione politica in senso stretto.

Quali *attori collettivi* dello Stato o della società e quali *relazioni di potere* guidano la costituzionalizzazione delle configurazioni transnazionali? Questa domanda s'è posta al centro della ricerca sociologica soprattutto dopo la crisi finanziaria. In particolare si è posta la questione circa il ruolo svolto dal mondo degli Stati rispetto alla costituzionalizzazione delle istituzioni della società globale: legislatore costituzionale per gli altri settori della società mondiale o osservatore partecipante d'autonomi processi di costituzionalizzazione sociale? Coordinatore di logiche sistemiche divergenti? Impresa di riparazione dei guasti della differenziazione funzionale? Se possibile più rilevanti del mondo degli Stati sono poi le forze sociali esterne, vale a dire il contropotere della società civile che, accanto alla politica internazionale e al diritto internazionale, a partire da altri contesti – i *media*, la discussione pubblica, la protesta spontanea, gli intellettuali, i movimenti di protesta, le ONG, i sindacati, le professioni e le loro organizzazioni – esercita una massiccia pressione sulla costituzionalizzazione interna dei regimi transnazionali<sup>5</sup>.

Il contributo specifico della sociologia del diritto al dibattito costituzionalistico potrebbe consistere essere quello d'identificare principi costituzionali parziali che, a differenza dei principi politici delle costituzioni statali, riflettano la diversità dei differenti regimi della società. Quando la pratica ri-definisce i diritti fondamentali transnazionali in diversi settori della società, ciò non significa soltanto che diritti fondamentali originariamente rivolti verso lo Stato s'adattano alle particolarità del diritto privato, come ancora si ripete in giurisprudenza. Un approccio meramente dogmatico che concretizzi, a un livello più basso, "l'ordine oggettivo di valori" della Costituzione nel sistema del diritto privato perde di vista le specificità dei diversi contesti sociali per i quali il diritto privato mette a disposizione le sue norme generali. I diritti fondamentali devono essere scolti dalla loro spinta diretta contro lo Stato e sono piuttosto da ricalibrare contro gli specifici pericoli creati dalle proprie rispettive dinamiche sociali<sup>6</sup>.

### 3. Teoria: l'ubiquità del fenomeno costituzionale

#### 3.1. Un dibattito multidisciplinare

Le costituzioni sono troppo importanti per essere lasciate ai costituzionalisti e ai filosofi morali. In discipline molto differenti si sono sviluppate tradizioni teoriche che hanno criticato la limitazione del fenomeno costituzionale allo Stato nazionale, sollevando la questione costituzionale per settori diversi della società.

Lo storico Reinhart Koselleck (2006, 369 ss.) ha fortemente criticato il fatto che ancor oggi la teoria e il diritto costituzionale dedichino la loro attenzione esclusivamente alle costituzioni statali. Già per l'età dello Stato nazionale si dovrebbe riconoscere la realtà storica dell'esistenza non soltanto, meramente, d'una costituzione *dello Stato*, ma pure di un'ampia costituzione *della società*, che assoggetta a requisiti costituzionali anche le istituzioni economiche, sociali e culturali. Koselleck ha inoltre molto insistito anche sulla nuova problematica del costituzionalismo transnazionale. L'esclusiva "centratura" sullo Stato del tradizionale concetto di costituzione renderebbe impossibile «la tematizzazione dei fenomeni post-statali e in un certo senso sovra-statali del nostro presente» (Koselleck 2006, 369).

All'interno della sociologia, già i classici avevano sollevato la questione costituzionale non meramente in relazione allo Stato, ma per tutti i settori della società. Emblematica in proposito è la posizione di Emile Durkheim (2004 [1883], 39 ss., 163 ss.), il quale tracciava un esplicito collegamento tra le strutture sociali di

<sup>4</sup> Un passo nella direzione dei tre seguenti plessi di problemi in Teubner 2012, Cap. 3-5.

<sup>5</sup> Sulla politica delle ONG v. Brunnengraber *et al.* (a cura di) 2005; sulle professioni come contropotere della società civile nel contesto transnazionale Herberg 2001, 115 ss.

<sup>6</sup> E occuparsi di queste ultime principalmente con drastiche limitazioni conformi al diritto privato. Così Herdengen 2010, Art. 1, Rn 65 ss.

base (società segmentale vs. società basata sulla divisione del lavoro) e le norme costituzionali sociali (principi di solidarietà meccanica vs. principi di solidarietà organica). Nella sociologia dell'organizzazione un lavoro pionieristico è stato svolto in particolare dalla teoria del "*private government*", identificando gli operatori economici e altre organizzazioni private come enti politici di supremazia e analizzando in modo speculare il trasferimento di principi politici a organizzazioni private (Selznick 1969, 75 ss., 259 ss.). All'interno di organizzazioni economiche in teoria orientate esclusivamente all'efficienza sul mercato essa ha così potuto scoprire processi di potere genuinamente politici, tracciando così analogie con i grandi sistemi politici. Analogamente alla costituzione del potere politico-statale, i *private governments* si procurerebbero legittimità attraverso una strutturazione esplicitamente politica delle proprie regole d'organizzazione e assicurerebbero gli spazi di libertà dei membri per il tramite di strutture equivalenti a quelle dei diritti fondamentali.

Che l'istanza di costituzionalizzazione s'allarghi al complessivo processo economico e nel contempo ad altri processi della società, dal canto suo, è stato già da tempo ampiamente tematizzato dalle teorie rivolte a una costituzione della società e dell'economia d'uno stato sociale. Il punto di partenza era l'idea della "costituzione del lavoro" (Sinzheimer 1976 [1927], 108 ss.), vale a dire «di quell'ordinamento che, per il tramite della legge o di accordi, in determinati settori chiama i dipendenti a esercitare insieme ai datori di lavoro diritti di disposizione che in precedenza spettavano soltanto ai secondi». In séguito quest'idea è stata ampiamente generalizzata. La costituzione politica è stata intesa come una "costituzione sociale totale", con la conseguenza che la compartecipazione democratica e la garanzia dei diritti fondamentali avrebbero dovuto essere estese a tutte le organizzazioni socialmente rilevanti da parte di un legislatore che da ciò solo sarebbe risultato legittimato (Preuss 2012; Ridder 1960, 18; Id. 1975, 47 ss.). Tali programmi postulano per tutti i sottosistemi sociali costituzioni che seguano il modello della politica democratica. Il retroterra di teoria sociale sono qui concetti di trasformazione della società come quelli di Polanyi (1995 [1944]), i quali constatano l'implacabile mercificazione della società, ma al tempo stesso identificano contropunte sociali che costituiscono «mantello di protezione delle istituzioni culturalmente specifiche» contro una totale mercificazione della società.

Le teorie della costituzione economica hanno guadagnato profondità di fuoco nell'emblematica controversia che si ricollega ai nomi dei giuristi-economisti Mestmäcker e Wiethölter. Nella teoria ordoliberal proporzioni, contratto, concorrenza e istituzioni monetarie costituiscono una costituzione economica autonoma, che non si esaurisce nelle norme del diritto costituzionale statale, ma piuttosto consiste nel risultato d'una combinazione di auto-regolazione economica, di conoscenze economiche e di standardizzazione giuridico-politica. La legittimità delle istituzioni della costituzione economica quindi non deriva da scelte politiche del legislatore, bensì soprattutto dalle leggi proprie dell'agire economico (Mestmäcker 2003). Al contrario, la teoria politica del diritto si basa sul "diritto costituzionale giuridico" (*Rechts-verfassungsrecht*), all'inizio solo in ambito economico e in séguito per tutti i settori della società, con lo scopo d'istituzionalizzare il Politico nella "società come società" (*Gesellschaft als Gesellschaft*). Questo non si genera «soltanto dalla "democratica" somma dei cittadini, ma altresì "organizza" istituzioni per i processi di decisione, di comunicazione e di formazione» (Wiethölter 2003; Id. 1992, 238).

Molto influenti in ambito pratico e teorico si sono poi mostrate le teorie del neo-corporativismo, che hanno analizzato una serie di costituzioni sociali parziali (Streeck e Schmitter 1985). Le peculiarità dei regimi neo-corporativi sono state messe in particolare evidenza dalle teorie politico-economiche delle "*varieties of capitalism*" (Hall e Soskice 2005). La teoria d'una simile costituzione sociale, all'interno della quale gli interessi organizzati esercitano funzioni quasi-pubbliche, si dimostrò particolarmente efficace negli anni Settanta, prima d'essere sospinta indietro dall'ondata di liberalizzazione degli anni Ottanta. Solo dopo la grande crisi finanziaria essa è ritornata al centro dell'attenzione.

Una teoria matura del costituzionalismo sociale è stata infine proposta da David Sciulli (1992). Sulla base del dilemma della razionalizzazione dei moderni di Max Weber egli pone la questione dei possibili reali contropoteri rispetto alla massiccia "deriva evolutiva" in direzione d'un crescente autoritarismo. L'unica dinamica sociale che in passato ha efficacemente contrastato tale deriva e che potrebbe resistere in futuro consiste, secondo Sciulli, nelle istituzioni di un "*societal constitutionalism*". Decisiva si dimostrerebbe l'istituzionalizzazione di "*collegial formations*", che sarebbero da identificare in specifiche forme organizzative delle professioni e d'altre istituzioni deliberative in grado di produrre norme.

### 3.2. Il concetto di costituzione transnazionale

L'attuale sfida per la sociologia costituzionale è d'affrontare questi diversi filoni di teoria e adattarli alla nuova situazione del Transnazionale. L'esigenza principale è quella di sviluppare un *concetto di costituzione* adeguato alla situazione transnazionale. Fino a che punto si devono generalizzare i principi delle costituzioni statali per evitare le insidie di un nazionalismo metodologico? E come li si deve rispecificare alla luce delle particolarità d'una istituzione sociale nella globalità<sup>7</sup>? Un simile metodo sociologico di generalizzazione e rispecificazione dovrà poi confrontarsi col seguente quesito: è possibile identificare nei settori transnazionali un equivalente delle costituzioni nazionali in termini di funzioni, arene, processi e strutture?

Che qui non ci si possa limitare a un concetto *formale* di costituzione dovrebbe ormai essere evidente. Anche le costituzioni al di là dello Stato devono tuttavia soddisfare i requisiti d'un concetto costituzionale *sostanziale*, secondo il quale – in adesione alla formulazione di Kumm (2006, 508) – una costituzione stabilisce un'originaria autorità giuridica, vale a dire un autonomo sistema giuridico, che per parte sua struttura un processo sociale (e non soltanto, come nel caso delle costituzioni degli Stati nazioni, un processo politico) e da esso viene legittimato. Le norme d'un regime transnazionale devono superare i seguenti test di qualità per poter valere come norme costituzionali.

#### (1) Funzioni costituzionali

Producono i regimi transnazionali, analogamente alle costituzioni dello Stato-nazione, norme che esercitino funzioni *più* che meramente regolative o di soluzione di conflitti, dunque in senso stretto le funzioni d'una costituzione? Qui vengono in primo piano la funzione costitutiva e quella limitativa della costituzione.

Le costituzioni sociali parziali soddisfano l'odierna importante funzione limitativa quando esse formalizzano l'autonomia dei propri *media* comunicativi e lo fanno oggi su scala globale. Con l'aiuto di norme costitutive (Searle 2006), la relativa costituzione parziale regola l'astrazione d'un *medium* comunicativo unitario – costituito dal potere, dal denaro, dal diritto e dal sapere – come un costruito sociale autonomo all'interno d'un sistema funzionale costituito su scala mondiale. A tale scopo producono regole d'organizzazione, procedimenti, competenze e diritti soggettivi, codificano la separazione tra le sfere sociali e puntellano così la differenziazione funzionale della società.

Le costituzioni parziali soddisfano l'oggi particolarmente importante funzione limitativa se sviluppano autolimitazioni costituzionali in termini della propria accettabilità sociale. Questo non è un problema esclusivo della politica, presentandosi piuttosto come un problema per tutti i sottosistemi della società (Prandini 2010, 312 ss.). Le differenze si danno soprattutto nelle rispettive condizioni di riproduzione interna: solo la politica edifica la propria costituzione secondo il modello della costruzione del potere e del consenso rivolti all'assunzione di decisioni collettivamente vincolanti e deve ancorare anche la propria autolimitazione al fenomeno del potere. Altri sistemi sociali devono orientare le proprie costituzioni e le loro limitazioni ai propri mezzi comunicativi, dunque l'economia alle operazioni di pagamento, la scienza alle cognizioni, i *mass-media* alle notizie.

#### (2) Àmbiti costituzionali

Si possono identificare anche all'interno dei regimi diversi àmbiti regolativi della costituzionalizzazione, la cui standardizzazione è essenziale per un costituzionalismo democratico, in forme comparabili all'interazione dei processi politici organizzati e di formazione spontanea dell'opinione pubblica (interazione) regolata nella parte organizzativa delle costituzioni statali?

Il costituzionalismo sociale eleva a criterio d'una società democratica l'esistenza di molteplici istanze di riflessione non solo all'interno della politica istituzionalizzata, ma anche all'interno delle istituzioni sociali (Sciulli 2001). Per la loro interazione è importante riscontrare che ogni sistema funzionale mostri una differenziazione interna tra un àmbito *organizzato-professionale* e un àmbito *spontaneo*.

L'àmbito organizzato-professionale si differenzia a sua volta in organizzazioni che agiscono in modo decentrato e in istanze di controllo centrali. Nella storia costituzionale le costituzioni statali hanno strutturato

---

<sup>7</sup> Rispetto al collegamento fra generalizzazione e ri-specificazione (in contrapposizione con l'analogia, che o lavora con vaghe relazioni di somiglianza, o generalizza a partire da una base analogica ma poi non rispecifica abbastanza) Parsons e Ackerman 1966. Sulla generalizzazione di costituzioni politiche e sulla loro ri-specificazione per costituzioni sociali Prandini 2012, 310 ss.; Schierbeck 2000, 168.

nella loro parte organizzativa la corrispondente differenziazione interna della politica con normazioni dettagliate: diritto di voto e diritti fondamentali politici da un lato e norme procedurali e di competenza per il Parlamento, il Governo e l'Amministrazione dall'altro lato. Ma anche negli altri sistemi funzionali esistono i candidati per tale costituzionalizzazione tanto nel rispettivo ambito organizzato (cioè presso le imprese, le banche, gli intermediari di Internet, le organizzazioni sanitarie, le associazioni professionali e le università), quanto nel loro ambito spontaneo (cioè nei segmenti funzionalmente specifici dell'opinione pubblica di settore).

### (3) *Processi costituzionali*

Riescono le norme giuridiche prodotte all'interno dei regimi ad avere una connessione sufficientemente diretta col loro contesto sociale d'una "*nomic community*", comparabile alla connessione delle norme costituzionali nazionali-statali con la "*nomic community*" della politica?

Questo riferimento alla *nomic community* è qui assunto come la caratteristica della doppia riflessività nel concetto costituzionale. La costituzionalizzazione è sempre primariamente autopoiesi del *medium* comunicativo d'un sistema sociale, della politica, dell'economia, dei media, della sanità (Thornhill 2008, 169 ss.).

Il diritto in questi processi gioca un ruolo indispensabile, ma pur sempre servente. Un concetto costituzionale ambizioso per un costituzionalismo della società mondiale deve rimanere consapevole che le costituzioni sono soprattutto processi sociali e solo secondariamente processi giuridici. Nondimeno, il mero costituirsi di un'autonomia dei *media* non corrisponde ancora alla loro costituzionalizzazione. Di costituzioni in senso stretto si dovrebbe parlare solo quando la riflessività sistemica parziale d'un sistema sociale – sia essa della politica, dell'economia o d'altri settori – sia strutturalmente *abbinata al diritto*, e più precisamente *alla riflessività* del diritto. Le costituzioni nascono quando i fenomeni mostrano una doppia riflessività: la riflessività del sistema sociale autopoietico e la riflessività del diritto abbinato all'auto-costituirsi del settore sociale.

### (4) *Strutture costituzionali*

Formano i regimi le tipiche strutture costituzionali proprie dei contesti dello Stato-nazione? E producono in particolare le note gerarchie normative e le loro garanzie istituzionali?

Il punto finale della costituzionalizzazione – sia essa in politica, in economia o in altri ambiti sociali – si raggiunge solo quando emerge un autonomo codice costituzionale (più esattamente: una *meta-codificazione binaria ibrida*), al quale si orientano i processi interni dei due sistemi abbinati.

Il codice costituzionale è binario perché oscilla fra i valori di "costituzionalmente conforme" e di "costituzionalmente contrastante". Sul meta-livello il codice funziona perché esso sottopone a un esame ulteriore, e segnatamente a quello dei requisiti previsti dal diritto costituzionale sociale, decisioni che già erano qualificabili secondo il codice binario "conforme" o "contrastante" col diritto. Qui si viene dunque a creare la gerarchia, tipica per tutte le costituzioni (per le costituzioni politiche dello Stato, per le costituzioni sociali e per le costituzioni di organizzazione), fra diritto comune e diritto costituzionale, "*the law of the laws*". Al codice del diritto (conforme/difforme al diritto comune) viene sovraordinato il codice costituzionale del rispettivo ambito sociale (conforme/difforme a costituzione). Il gioco della meta-codifica sta tuttavia soprattutto nel suo essere ibrida, giacché essa si colloca sopra non soltanto al codice del diritto comune, ma al tempo stesso pure sopra al codice binario del sistema funzionale interessato. Essa dunque espone anche le operazioni codificate in modo binario da quest'ultimo all'istanza di riflessione aggiuntiva circa il fatto che esse tengano (o meno) conto d'una responsabilità pubblica del sistema sociale.

Con la sua transnazionalizzazione non si viene certamente a stabilire un "concetto banalizzante" (*Alterweltbegriff*) di costituzione, come invece temuto da Wahl (2002, 191). Infatti, è solo a condizione che una configurazione transnazionale risponda a tutte queste caratteristiche che si potrà dire formata una costituzione transnazionale in senso stretto.

## **4. Politica e Diritto: auto-limitazione dei vincoli sociali della crescita**

Nel caso in cui il diritto costituzionale dovesse confrontarsi con le analisi sociologiche dei processi di costituzionalizzazione transnazionale, allora dovrebbe anche, nel contempo, far valere la sua specificità rispetto alle discipline di confine. In nessun caso, infatti, la sociologia costituzionale potrebbe arrivare a defini-

re i principi giuridici portanti, figuriamoci poi le singole norme costituzionali per i regimi transnazionali. Sarebbe piuttosto la dogmatica del diritto costituzionale a doversene far carico in una suddivisione interdisciplinare del lavoro in cui ciascuna branca di studio potrebbe fornire un autonomo contributo dalla propria prospettiva.

Questo significa che le analisi costituzionali sociologiche verrebbero a svolgere ricerche sulla logica d'azione delle configurazioni transnazionali, a svelare le strutture interne dei processi di costituzionalizzazione transnazionali e ad aprire alternative per soluzioni strutturali al di là delle costituzioni nazionali. Il diritto costituzionale potrebbe dal canto suo rispondere a queste "irritazioni" sviluppando a partire dalle sue tradizioni di pensiero nozioni, norme e principi autonomi per costituzioni transnazionali, che possano rappresentare delle soluzioni giuridiche adeguate per i nuovi problemi del loro costituirsi e della loro limitazione<sup>8</sup>.

Che per il diritto costituzionale si tratti oggi primariamente di sviluppare norme costituzionali limitative lo si dovrebbe desumere dalle diagnosi sociologiche che constatano una coazione alla crescita dalle conseguenze distruttive nella totalità dei sistemi funzionali globali. Una tale inerente forma di coazione a una sempre più elevata produzione – che da un lato è condizione della propria auto-riproduzione, dall'altro lato può spingersi, attraverso meccanismi incrementali assegnabili, fino a trasformarsi in una tendenza distruttiva – viene giustamente identificata nell'economia (Binswanger 2009). Ma tali forme di coazione non si ritrovano soltanto nell'economia, ma anche in altri sistemi funzionali<sup>9</sup>. Una tale dinamica incrementale va oltre i circoli d'accelerazione diagnosticati da Hartmut Rosa (2005) nelle società moderne. Non si tratta solo d'un limitato cambiamento sotto il profilo socio-strutturale delle strutture temporali, che porterebbe a un'accelerazione dei processi sociali. Questa è solo la dimensione temporale della generale dinamica incrementale dei sistemi funzionali. Si deve però considerare anche la dimensione fattuale e sociale dei fenomeni di crescita nella società. Nella sua dimensione fattuale, la dinamica si manifesta come la già menzionata coazione alla crescita della produzione simbolica, vale a dire come una tendenza a moltiplicare operazioni dello stesso tipo in modo tale che le loro strutture si moltiplichino (Stichweh 2011). Nella sua dimensione sociale, essa si realizza in una epidemiologia sociale: nella imitazione, nella diffusione, nel contagio, nei termini in cui essi sono stati particolarmente indagati dalle analisi di Stäheli (2011) sull'"istinto del gregge" nei mercati finanziari. Nel complesso si tratta di prestazioni anticipatrici che generano aspettative di un ulteriore incremento delle prestazioni e che a loro volta forzano i successivi anticipi, cosicché una dinamica dapprima necessaria per il mantenimento del sistema tende poi a rovesciarsi in eccessi socialmente dannosi.

Per il diritto costituzionale si profila il compito di strutturare le costituzioni interne dei regimi transnazionali in modo tale che esse possano rispondere al dilemma della competenza a motivare che si pone per questi regimi. Il dilemma consiste nel fatto che le istanze esterne, in particolare gli ambiti spontanei dei sistemi funzionali, i tribunali e la politica statale conducono a un elevato livello di motivazione a raggiungere un'auto-limitazione dei sistemi funzionali messi a fuoco nell'interesse dei loro ambienti. Essi tuttavia non hanno le conoscenze, la competenza operativa e la forza d'implementazione per realizzare concretamente tali cambiamenti. Queste competenze sono viceversa molto sviluppate nei regimi transnazionali, ma dato il loro interesse alla propria conservazione qui manca pressoché del tutto la motivazione all'autolimitazione. In questa situazione, che Habermas (1985, 1) ha giustamente definito come la «nuova oscurità», rimane dunque soltanto la possibilità di un «assedio» dei regimi professionali da parte dell'opinione pubblica politica. Le modifiche delle costituzioni interne dei regimi transnazionali possono aumentare la loro "irritabilità" di fronte alle rivendicazioni della società civile, dei tribunali e della politica statale.

Come una simile costituzionalizzazione capillare possa avere successo, nessuno lo può sapere in anticipo. Le prognosi *ex ante* sono essenzialmente impossibili. Pertanto non c'è alternativa alla costituzionalizzazione sperimentale. Esercitare pressione esterna significa che l'autoincremento della politica, del diritto e degli altri sottosistemi causa all'autoincremento del sistema messo a fuoco irritazioni tali che l'esito è quello di far interagire i programmi di auto-incremento nella direzione desiderata. E questo non lo si può prevedere, ma soltanto provare<sup>10</sup>. La direzione desiderata per le costituzioni parziali sociali consiste nella limita-

<sup>8</sup> Per i contributi della scienza sociale rispetto alla giurisprudenza cfr. Jansen 2003, 31 ss. Circa il progetto di una dogmatica giuridica autonoma e al tempo stesso orientata in senso interdisciplinare v. Joerges e Teubner, 2003.

<sup>9</sup> Rimane da chiarire, che tali tendenze non sono dedotte "con concetti sociologici" dalla teoria dei sistemi, come sospetta Röhl 2010, ma che possono essere dapprima rese plausibili come assunti teorici e poi identificate empiricamente, come hanno fatto in differenti correlazioni Rosa 2005 e Stichweh 2011.

<sup>10</sup> Il controllo può avere successo, se i tentativi di irritazioni esterne e le reazioni interne convergono nella direzione di una comune minimizzazione delle differenze (a riguardo Luhmann 1990; 1989; 1988). Su questa necessaria interazione fra più processi di auto-controllo insiste la teoria del controllo teorico-sistemica, e non già sull'esclusivo autocontrollo dell'economia o di un altro sistema locale come spesso è polemicamente sostenuto.

zione delle tendenze endogene verso l'autodistruzione e il danneggiamento dei propri ambienti (in senso lato). È proprio questo difficile rapporto con una pluralità di processi autoincrementali del sistema parziale focale e del suo sistema ambientale a contraddistinguere la vera problematica costituzionale.

### **Bibliografia:**

- Allott, Philip (2001), *The Emerging Universal Legal System*, International Law. Forum du droit international 3, pp. 12-17.
- Anderson, Gavin W. (2009), *Corporate Constitutionalism: From Above and Below (but mostly below), The Constitutionalization of the Global Corporate Sphere?* Paper presentato alla Copenhagen Business School, Copenhagen, 17-18 September, pp. 1-14.
- Anderson, Gavin W. (2011), *Counterhegemonic Constitutionalism Without the State*, in *Social and Legal Studies* 20, in uscita.
- Backer, Larry Catá (2005), *Multinational Corporations, Transnational Law: The United Nations' Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations as Harbinger of Corporate Responsibility in International Law*, in *Columbia Human Rights Law Review*, 37, pp. 101-192.
- Backer, Larry Catá (2006), *The Autonomous Global Enterprise: On the Role of Organizational Law Beyond Asset Partitioning and Legal Personality*, in *Tulane Law Journal*, 41, pp. 541-572.
- Behrens, Peter (2000), *Weltwirtschaftsverfassung*, in *Jahrbuch für Neue Politische Ökonomie*, 19, pp. 5-27.
- Binswanger, Hans Christoph (2009), *Vorwärts zur Mässigung: Perspektiven einer nachhaltigen Wirtschaft*, Hamburg, Murmann.
- Brunnengräber, Achim, Ansgar Klein e Heike Walk (a cura di) (2005), *NGOs im Prozess der Globalisierung: Mächtige Zwerge – umstrittene Riesen*, VS, Wiesbaden.
- Cass, Deborah Z. (2005), *The Constitutionalization of the World Trade Organization: Legitimacy, Democracy and Community in the International Trading System*, Oxford, Oxford University Press.
- Cassese, Sabino (2005) *Administrative Law Without the State: The Challenge of Global Regulation*, in *New York University Journal of International Law and Politics*, 37, pp. 663-694.
- Dalhuisen, Jan H. (2006), *Legal Orders and their Manifestations: The Operation of the International Commercial and Financial Legal Order and its Lex Mercatoria*, in *Berkeley Journal of International Law*, 24, pp. 129-191.
- De Schutter, Olivier (a cura di) (2006), *Transnational Corporations and Human Rights*, Oxford, Hart.
- Derrida, Jacques (1992), *Das andere Kap: Die vertagte Demokratie*, Frankfurt, Suhrkamp.
- Dunoff, Jeffrey L. e Joel Trachtman (a cura di) (2008), *Ruling the World? Constitutionalism, International Law and Global Government*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Durkheim, Emile (2004 [1883]), *Über die Teilung der sozialen Arbeit*, Frankfurt, Suhrkamp.
- Fischer-Lescano, Andreas (2005), *Globalverfassung: Die Geltungsbegründung der Menschenrechte*, Weilerswist, Velbrück.
- Francot-Timmermans, Lyana e Emilio A. Christodoulidis (2011), *Against the 'Matrix': Gunther Teubner, Fundamental Rights and Societal Constitutionalism*, in *Rechtsphilosophie & Rechtstheorie*, 40, pp. 187-285.
- Frowein, Jochen A. (2000), *Konstitutionalisierung des Völkerrechts*, pp. 427-447 in Klaus Dicke, Waldemar Hummer, Daniel Girsberger, Boele-Woelki, Christoph Engel e Jochen A. Frowein (a cura di), *Völkerrecht und internationales Privatrecht in einem sich globalisierenden internationalen System: Auswirkungen der Entstaatlichung transnationaler Rechtsbeziehungen*, Heidelberg, Müller.
- Gardbaum, Stephen (2008), *Human Rights and International Constitutionalism*, pp. 233-257 in Jeffrey L. Dunoff e Joel Trachtman (a cura di), *Ruling the World? Constitutionalism, International Law and Global Government*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Gill, Stephen (2003), *Power and Resistance in the New World Order*, Hampshire, Macmillan.
- Grimm, Dieter (2009), *Gesellschaftlicher Konstitutionalismus: Eine Kompensation für den Bedeutungsschwund der Staatsverfassung?*, pp. 67-81 in Matthias Herdegen, Hans Hugo Klein, Hans-Jürgen Papier e Rupert Scholz (a cura di), *Staatsrecht und Politik: Festschrift für Roman Herzog zum 75. Geburtstag*, München, C.H. Beck.

- Habermas, Jürgen (1985), *Die Neue Unübersichtlichkeit: Die Krise des Wohlfahrtsstaates und die Erschöpfung utopischer Energien*, in *Merkur*, 39, pp. 1-14.
- Hall, Peter A. e David Soskice (a cura di) (2005), *Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage*, Oxford, Oxford University Press.
- Herberg, Martin (2011), *Bringing Professions Back in: A Fresh Look at the Dynamics of Institution-building in (World) Society*, pp. 107-129 in Christian Joerges e Josef Falke (a cura di), *Karl Polanyi, Globalisation and the Potential of Law in Transnational Markets*, Oxford, Hart.
- Herdegen, Matthias (2010) Art. 1, in: Maunz/Dürig, *Grundgesetz*, 58. *Ergänzungslieferung 2010*. München, Beck.
- Jansen, Dorothea (2003), *Soziologie, Rechtssoziologie und Rechtswissenschaft*, pp. 23-39 in *Festschrift für Klaus Röhl* (a cura di), Nomos, Baden-Baden.
- Joerges, Christian e Gunther Teubner (2003), *Rechtsverfassungsrecht: Recht-Fertigungen zwischen Sozialtheorie und Privatrechtsdogmatik*, Baden-Baden, Nomos.
- Joseph, Sarah (2004), *Corporations and Transnational Human Rights Litigation*, Oxford, Hart.
- Kingsbury, Benedict, Nico Krisch, Richard B. Stewart e Jonathan B. Weiner (2005), *Symposium: The Emergence of Global Administrative Law*, in *Law and Contemporary Problems*, 68, pp. 15-61.
- Kjaer, Poul F. (2011), *The Structural Transformation of Democracy: Elements of a Theory of Transnational Constitutionalism*, London, Ashgate.
- Klabbers, Jan (2009), *Setting the Scene*, pp. 1-44 in Jan Klabbers, Anne Peters e Geir Ulfstein (a cura di), *The Constitutionalization of International Law*. Oxford, Oxford University Press.
- Koselleck, Reinhart (2006), *Begriffsgeschichten: Studien zur Semantik und Pragmatik der politischen und sozialen Sprache*, Frankfurt, Suhrkamp.
- Kumm, Mattias (2006), *Beyond Golf Clubs and the Judicialization of Politics: Why Europe Has a Constitution Properly So Called*, in *American Journal of Comparative Law*, 54, pp. 505-530.
- Ladeur, Karl-Heinz e Lars Vellechner (2008), *Die transnationale Expansion staatlicher Grundrechte: Zur Konstitutionalisierung globaler Privatrechtsregimes*, in *Archiv des Völkerrechts*, 46, pp. 42-73.
- Lessig, Lawrence (1999), *Code and Other Laws of Cyberspace*, New York, Basic Books.
- Loughlin, Martin (2010), *What Is Constitutionalisation?*, pp. 47-72 in Petra Dobner e Martin Loughlin (a cura di), *The Twilight of Constitutionalism?* Oxford, Oxford University Press.
- Luhmann, Niklas (1988), *Grenzen der Steuerung*, pp. 324-349 in Niklas Luhmann (a cura di), *Die Wirtschaft der Gesellschaft*, Frankfurt, Suhrkamp.
- Luhmann, Niklas (1989), *Politische Steuerung: Ein Diskussionsbeitrag*, in *Politische Vierteljahresschrift*, 30, pp. 4-9.
- Luhmann, Niklas (1990), *Steuerung durch Recht? Einige klarstellende Bemerkungen*, in *Zeitschrift für Rechtssoziologie*, 11, pp. 137-160.
- Mestmäcker, Ernst Joachim (2003), *Wirtschaft und Verfassung in der Europäischen Union*, Baden-Baden, Nomos.
- Nowrot, Karsten (2007), *Die transnationale Verantwortungsgemeinschaft im internationalen Wirtschaftsrecht*, pp. 55-101 in Christian Tietje e Karsten Nowrot (a cura di), *Verfassungsrechtliche Dimensionen des internationalen Wirtschaftsrechts*, Stuttgart, Boorberg.
- Oliver, Dawn e Jorg Fedtke (a cura di) (2007), *Human Rights and the Private Sphere: A Comparative Study*, New York, Routledge.
- Parsons, Talcott e Charles Ackerman (1966), *The Concept of 'Social System' as a Theoretical Device*, pp. 19-40 in Gordon J. DiRenzo (a cura di), *Concepts, Theory and Explanation in the Behavioral Sciences*, New York, Random House.
- Peters, Anne (2006), *Compensatory Constitutionalism: The Function and Potential of Fundamental International Norms and Structures*, in *Leiden Journal of International Law*, 19, pp. 579-610.
- Polanyi, Karl (1995 [1944]), *The Great Transformation: Politische und ökonomische Ursprünge von Gesellschaften und Wirtschaftssystemen*, Frankfurt, Suhrkamp.
- Prandini, Riccardo (2010), *The Morphogenesis of Constitutionalism*, pp. 309-326 in Petra Dobner e Martin Loughlin (a cura di), *The Twilight of Constitutionalism?* Oxford, Oxford University Press.
- Preuss, Ulrich K. (2012), *The Guarantee of Rights: Horizontal Rights*, apparso in Michel Troper e Dominique Chagnollaud (a cura di), *Traité International de Droit Constitutionnel*, III, Paris, Dalloz.
- Renner, Moritz (2011), *Zwingendes transnationales Recht: Zur Struktur der Wirtschaftsverfassung jenseits des Staates*, Baden-Baden, Nomos.

- Ridder, Helmut (1960), *Zur verfassungsrechtlichen Stellung der Gewerkschaften im Sozialstaat*, Stuttgart, Fischer.
- Ridder, Helmut (1975), *Die soziale Ordnung des Grundgesetzes*, Opladen, Westdeutscher Verlag.
- Röhl, Klaus F. (2010), *Begriffssoziologie I: Fragmentierung*, consultabile all'indirizzo: <http://www.rsozblog.de/?p=1424>.
- Rosa, Hartmut (2005), *Beschleunigung: Die Veränderung der Temporalstrukturen in der Moderne*, Frankfurt, Suhrkamp.
- Schierbeck, Jens (2000), *Operational Measures for Identifying and Implementing Human Rights Issues in Corporate Operations*, pp. 161-177 in Asbjorn Eide, Ole Bergesen e Pia Goyer (a cura di), *Human Rights and the Oil Industry Antwerpen*, Intersentia.
- Schneiderman, David (2008), *Constitutionalizing Economic Globalization: Investment Rules and Democracy's Promise*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Schneiderman, David (2011), *Legitimacy and Reflexivity in International Investment Arbitration: A New Self-Restraint?*, in *Journal of International Dispute Settlement*, 2, pp. 1-25.
- Sciulli, David (1992), *Theory of Societal Constitutionalism: Foundations of a Non-Marxistic Critical Theory*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Sciulli, David (2001), *Corporate Power in Civil Society: An Application of Societal Constitutionalism*, New York, New York University Press.
- Searle, John. R. (2006), *Social Ontology: Some Basic Principles*, in *Anthropological Theory*, 6, pp. 12-29.
- Selznick, Philip (1969), *Law, Society and Industrial Justice*, New York, Russell Sage.
- Sinzheimer, Hugo (1976 [1927]), *Das Wesen des Arbeitsrechts*, pp. 108-114 in Hugo Sinzheimer (a cura di), *Arbeitsrecht und Rechtssoziologie*, Frankfurt, Europäische Verlagsanstalt.
- Stäheli, Urs (2011), *Political Epidemiology and the Financial Crisis*, pp. 123-142 in Poul F. Kjaer, Gunther Teubner e Alberto Febbrajo (a cura di), *The Financial Crisis in Constitutional Perspective: The Dark Side of Functional Differentiation*, Oxford, Hart.
- Steinhauer, Fabian (2011), *Medienverfassung*, 2 *Zeitschrift für Medien- und Kulturforschung*, pp. 157-171.
- Stichweh, Rudolf (2011), *Towards a General Theory of Function System Crisis*, pp. 53-72 in Poul F. Kjaer, Gunther Teubner e Alberto Febbrajo (a cura di), *The Financial Crisis in Constitutional Perspective: The Dark Side of Functional Differentiation*, Oxford, Hart.
- Stiglitz, Joseph (2002), *Globalization and Its Discontents*, London, Penguin.
- Streeck, Wolfgang e Philippe C. Schmitter (1985), *Private Interest Government: Beyond Market and State*, London, Sage.
- Teubner, Gunther (2012), *Verfassungsfragmente: Gesellschaftlicher Konstitutionalismus in der Globalisierung*, Berlin, Suhrkamp.
- Teubner, Gunther e Anna Beckers, *Transnational Societal Constitutionalism*, in *Indiana Journal of Global Law 2013* (in corso di pubblicazione).
- Thornhill, Chris (2008), *Towards a Historical Sociology of Constitutional Legitimacy*, in *Theory and Society*, 37, pp. 161-197.
- Thornhill, Chris (2010), *Niklas Luhmann and the Sociology of Constitutions*, in *Journal of Classical Sociology*, 10, pp. 1-23.
- Trachtman, Joel P. (2006), *The Constitutions of the WTO*, in *European Journal of International Law*, 17, pp. 623-646.
- Wahl, Rainer (2002), *Konstitutionalisierung - Leitbegriff oder Allerweltsbegriff?*, pp. 191-207 in Carl-Eugen Eberle, Martin Ibler e Dieter Lorenz (a cura di), *Der Wandel des Staates vor den Herausforderungen der Gegenwart*, München, C.H.Beck.
- Walter, Christian (2001), *Constitutionalizing (Inter)national Governance: Possibilities for and Limits to the Development of an International Constitutional Law*, in *German Yearbook of International Law*, 44, pp. 170-201.
- Wiethölter, Rudolf (1992), *Zur Regelbildung in der Dogmatik des Zivilrechts*, in *Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie*, 78, Beiheft 45, pp. 222-240.
- Wiethölter, Rudolf (2003), *Recht-Fertigungen eines Gesellschafts-Rechts*, pp. 1-21 in Christian Joerges e Gunther Teubner (a cura di), *Rechtsverfassungsrecht: Recht-Fertigung zwischen Privatrechtsdogmatik und Gesellschaftstheorie*, Baden-Baden, Nomos.